

COMUNE DI MORUZZO

Parere del Revisore dei Conti

Verbale n. 11 del 10.07.2025

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE

Il sottoscritto revisore ha ricevuto in data 09.07.2025 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale aventi per oggetto rispettivamente:

-" Articoli 175 e 193 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Variazione di assestamento generale – variazione n.3/2025 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2025- 2027

"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede quanto segue:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che

il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha la finalità di:

- verificare, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi

liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

PREMESSA

Con atto consiliare n. 52 del 23.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027; Con atto consiliare n.12 del 08.05.2025 è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2024 con la determinazione di un risultato di amministrazione di euro 1.553.927,38 così composto:

fondi accantonati	per euro	333.455,06
fondi vincolati	per euro	837.449,46;
fondi destinati agli investimenti	per euro	14.322,47;
fondi disponibili	per euro	368.700,39.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione L'Ente ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione consiliare n.1 del 17.02.2025 "Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2025-2027"
- deliberazione consiliare n.2 del 08.05.2025 avente per oggetto "Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2025-2027;

Sinora risulta applicato avanzo al bilancio di previsione 2025-2027 per euro 295.370,75 (anche in sede di bilancio di previsione per euro 19.1000,00) nei seguenti termini:

- avanzo disponibile per spese di investimento	euro	176.000,00;
- avanzo disponibile per spese correnti non rip.	euro	20.000,00
- avanzo vincolato per spese di investimento	euro	45.000,00;
- avanzo vincolato per spese correnti	euro	54.370,75;

Con la Variazione di assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8. D.lgs. 267/2000 di seguito esaminata si prevede applicazione di:

- avanzo disponibile per spese di investimento per euro 15.115,00;

L'Organo di Revisione *ha* accertato che l'Ente, avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato, non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Preso atto che

- il servizio finanziario ha attestato l'assenza di debiti fuori bilancio, che sono rispettati gli equilibri richiesti dalla normativa vigente e che è prevedibile il loro rispetto fino al termine dell'esercizio finanziario;
- il servizio finanziario non ha effettuato segnalazioni su squilibri di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Si procede ora all'analisi della variazione di bilancio di assestamento generale che si riassume nei seguenti dati:

Esercizio 2025

Entrate	competenza	Cassa	Spese	competenza	Cassa_
Avanzo di Amministrazione disponibile per spese d'investimento	15.115,00				
Maggiori entrate titolo I	21.813,00	21.813,00			
Maggiori entrate titolo II	37.263,87	37.263,87	Maggiori spese titolo I	81.546,26	59.733,26
Minori entrate titolo III	4.706,50	4.706,50	Minori spese titolo I	-17.762,89	-17.762,89
Totale variazione entrate correnti	63.783,37	63.783,37	Totale variazione spese correnti	63.783,37	41.970,37
Minori entrate titolo IV	20.757,71	20.757,71	Maggiori spese titolo II	39.001,06	39.001,06
			Minori spese titolo II	-3.128,35	-3.128,35
Totale variazione entrate c/capitale	20.757,71	20.757,71	Totale variazione spese c/capitale	35.872,71	35.872,71
SALDO INCREMENTO ENTRATE	99.656,08	84.541,08	SALDO INCREMENTO SPESE	99.656,08	77.843,08

Esercizio 2026

Entrate	competenza	Cassa	Spese	competenza	Cassa_
			Maggiori spese titolo I	7.229,00	7.229,00
			Minori spese titolo I	-7.229,00	-7.229,00

Totale variazione entrate correnti	0,00	0,00	Totale variazione spese correnti	0,00	0,00
SALDO INCREMENTO ENTRATE	0,00	0,00	SALDO INCREMENTO SPESE	0,00	0,00

Esercizio 2027

Entrate	competenza	Cassa	Spese	competenza	Cassa_
			Maggiori spese titolo I	6.729,00	6.729,00
			Minori spese titolo I	-6.729,00	-6.729,00
Totale variazione entrate correnti	0,00	0,00	Totale variazione spese correnti	0,00	0,00
SALDO INCREMENTO ENTRATE	0,00	0,00	SALDO INCREMENTO SPESE	0,00	0,00

Con l'ultima variazione sopra citata si da atto che:

- ✓ vengono mantenuti gli **equilibri** richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel assicurando la permanenza degli equilibri di bilancio ed un saldo di cassa non negativo;
- ✓ le previsioni così come modificate sono **attendibili** sulla base dell'esigibilità delle entrate e delle spese previste;
- ✓ la variazione è **coerente** rispetto agli indirizzi programmatici dell'ente;
- ✓ vengono **rispettati** i limiti applicazione dell'avanzo indicati dall'art.187 del Tuel.

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- ✓ l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- ✓ l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- ✓ il vigente Statuto dell'Ente;
- ✓ la documentazione acquisita;
- ✓ i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- ✓ il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- ✓ l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;

esprime

parere favorevole sulla proposta sulla proposta di deliberazione relativa alla variazione di bilancio di previsione proposta e sulla delibera inerente la permanenza degli equilibri di bilancio.

Letto, confermato, sottoscritto.

Aquileia, li 10.07.2025

Il Revisore dei Conti